

## proposta di legge n. 137

a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Traversini, Giancarli, Volpini, Minardi, Talè, Giacinti

*presentata in data 18 maggio 2017*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1996, N. 4 “DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITÀ PROFESSIONALI NEI SETTORI DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO”

---

Signori Consiglieri,

il turismo è un settore in costante evoluzione. Alla tradizionale offerta turistica si accompagna una modalità di fruizione del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico che ha consentito, in molte realtà della regione, di far crescere la presenza di turisti e visitatori orientati verso soluzioni di trasporto più ecologiche e sostenibili.

In particolar modo il cicloturismo (o turismo in bicicletta) rappresenta una risorsa concreta per lo sviluppo del turismo, una opportunità per coniugare costa e entroterra, offrendo un contatto diretto con l'ambiente circostante, con possibilità di approfondire cultura e tradizioni dei luoghi percorsi, sostandovi per visita e ristoro. Inoltre, se sostenuto, può costituire valido supporto agli operatori turistici, specialmente nei periodi di bassa stagione, ideali peraltro per praticare il cicloturismo.

Si stima che il cicloturismo muove ogni anno in tutta Europa oltre 10 milioni di persone, e che in Italia, i cicloturisti sono per la maggior parte stranieri, dove è maggiormente radicata una cultura del turismo sostenibile.

Da questo punto di vista anche le professioni turistiche, così come normate dalla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4, devono essere meglio articolate in specializzazioni per corrispondere sempre di più ai vari modi di fare turismo.

La finalità della proposta di legge è, dunque, prevedere la figura dell'accompagnatore cicloturistico e introdurre la possibilità di esercitare la professione di accompagnatore cicloturistico subordinandola al possesso della specifica abilitazione e conseguente iscrizione nell'elenco regionale professionale degli accompagnatori cicloturistici.

L'abilitazione per esercitare la professione di accompagnatore cicloturistico sarà rilasciata dalla Giunta regionale che istituirà periodicamente corsi di formazione con contenuti e standard formativi certi e qualificanti.

Gli accompagnatori cicloturistici, a seguito del superamento di prova d'esame aggiuntiva di conoscenza di lingue straniere potranno ottenere

anche la specializzazione in lingua e, mediante la frequenza di appositi corsi e superamento di relativi esami, anche la specializzazione di esperto di mountain bike e di maestro di mountain bike.

Dalla proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente proposta è formata da 2 articoli.

Con l'articolo 1 si inserisce il Titolo IV bis nella l.r. 4/1996 formato da 7 articoli:

- l'articolo 57 bis definisce la professione di accompagnatore cicloturistico;
- l'articolo 57 ter istituisce l'Elenco professionale regionale degli accompagnatori cicloturistici;
- l'articolo 57 quater prevede che l'abilitazione alla professione di accompagnatore cicloturistico sia subordinata a corsi di formazione;
- l'articolo 57 quinquies prevede che la commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di accompagnatore cicloturistico sia nominata con apposita deliberazione della Giunta regionale;
- l'articolo 57 sexies prevede che gli accompagnatori cicloturistici, a seguito del superamento di prova d'esame aggiuntiva di conoscenza di lingue straniere, ottengono la relativa specializzazione in lingua e che possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, la specializzazione di esperto di mountain bike e di maestro di mountain bike;
- l'articolo 57 septies prevede che la Regione organizzi, periodicamente, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano la professione di accompagnatore cicloturistico, in collaborazione con le associazioni riconosciute dal CONI;
- l'articolo 57 octies stabilisce sanzioni amministrative per chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della regione, l'attività di accompagnatore cicloturistico senza essere iscritto nell'elenco.

L'articolo 2 prevede norme transitorie per le professioni di accompagnatori cicloturistici.

**Art. 1**

*(Inserimento del Titolo IV bis nella l.r. 4/1996)*

1. Dopo il Titolo IV della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero) è aggiunto il seguente:

“Titolo IV bis (Esercizio della professione di accompagnatore cicloturistico)

Articolo 57 bis (Definizione della professione)

1. La professione di accompagnatore cicloturistico è regolata dalle norme della presente legge.

2. E' accompagnatore cicloturistico chi per professione accompagna in bicicletta singole persone o gruppi di persone in percorsi su strada e fuori strada, fornendo assistenza tecnica e informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza della guida naturalistica o ambientale escursionistica e della guida turistica.

Articolo 57 ter (Elenco professionale regionale)

1. L'esercizio della professione di accompagnatore cicloturistico è subordinato al possesso della specifica abilitazione che ha validità nell'intero territorio regionale.

2. Ai fini dell'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione nell'elenco regionale professionale degli accompagnatori cicloturistici in possesso della relativa abilitazione.

3. L'elenco viene tenuto e aggiornato annualmente dalla Regione che provvede alla pubblicazione e alla divulgazione attraverso i canali di informazione turistica entro il 31 gennaio.

Articolo 57 quater (Abilitazione alla professione di accompagnatore cicloturistico)

1. La Giunta regionale istituisce periodicamente corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di accompagnatore cicloturistico anche avvalendosi di associazioni riconosciute dal CONI.

2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i cittadini residenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Le prove d'esame da superare, a conclusione degli appositi corsi di formazione, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore cicloturistico comprendono due sezioni: tecnico-pratica e conoscenza del territorio regionale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle due sezioni.

4. La Giunta regionale definisce il programma dei corsi e delle prove d'esame.

Articolo 57 quinquies (Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di accompagnatore cicloturistico è nominata con apposita deliberazione della Giunta regionale. La Commissione è presieduta dal dirigente, o suo delegato, del servizio regionale competente ed è composta da esperti delle materie insegnate nei corsi.

2. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'amministrazione regionale, spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni.

Articolo 57 sexies (Specializzazioni)

1. Gli accompagnatori cicloturistici, a seguito del superamento di prova d'esame aggiuntiva di conoscenza di lingue straniere, ottengono la relativa specializzazione in lingua.

2. Gli accompagnatori cicloturistici possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, la specializzazione di esperto di mountain bike e di maestro di mountain bike. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni sono istituiti dalla Giunta regionale.

Articolo 57 septies (Corsi di aggiornamento)

1. La Regione organizza, periodicamente, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano la professione di accompagnatore cicloturistico, in collaborazione con le associazioni riconosciute dal CONI.

Articolo 57 octies (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della regione, l'attività di accompagnatore cicloturistico senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 57 ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1000,00.”.

## **Art. 2**

*(Norme transitorie per le professioni di accompagnatori cicloturistici)*

1. In sede di prima applicazione di questa legge, a coloro che hanno conseguito precedentemente all'entrata in vigore della stessa legge, attestati di qualifica riguardanti la figura di accom-

pagnatore cicloturistico e relative specializzazioni a seguito della frequenza dei corsi di formazione nella regione Marche, in via transitoria per un massimo di due anni, verranno riconosciuti i titoli in loro possesso.

**2.** Il riconoscimento avverrà dopo aver fatto richiesta alla Regione Marche di inserimento nelle liste regionali ed aver prodotto documentazione comprovante tale qualifica; saranno altresì ammessi a sostenere direttamente l'esame di cui al comma 3 dell'articolo 57 quater della l.r. 4/1996, come inserito dall'articolo 1 di questa legge, dopo il periodo transitorio di massimo due anni.